



UNIONE EUROPEA

**FONDI
 STRUTTURALI
 EUROPEI**

pon
 2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
 scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
 l'istruzione e per l'innovazione digitale
 Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Codice Mod. **DS 01.2** Pag. 1 / 1

CIRCOLARE N. 133

DATA	7 MARZO 2022
A	PERSONALE DOCENTE PERSONALE ATA DSGA
OGGETTO	MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 O.M. N. 45 DEL 25.02.2022 - C.C.N.I. SOTTOSCRITTO IL 27 GENNAIO 2022 INDICAZIONI OPERATIVE

Si trasmette in allegato la Circolare m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0002804.03-03-2022,
 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA anno scolastico 2022/2023 O.M. n. 45
 del 25.02.2022 – C.C.N.I. sottoscritto il 27 gennaio 2022.

Distinti Saluti

Il Dirigente Scolastico
 Rosaria Lucia Pulia






Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24- 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I e II grado
Circoli Didattici e Istituti Comprensivi
Milano e Città' Metropolitana

e p.c. OO.SS. Territoriali – Loro Sedi

**OGGETTO: Mobilità personale docente, educativo ed ATA anno scolastico 2022/2023
O.M. n. 45 del 25.02.2022 - C.C.N.I. sottoscritto il 27 gennaio 2022
Indicazioni operative**

Con riferimento all'O.M. prot. n. 45 del 25/02/2022 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2022/2023, pubblicata sul sito del MIUR (<https://www.miur.gov.it/mobilit%C3%A0-2022-2023>), al fine di consentire a questo ufficio di procedere alla valutazione e convalida delle domande di mobilità territoriale e professionale entro i termini fissati dall'O.M. di cui all'oggetto, si trasmettono, per opportuna conoscenza e informazione, a tutto il personale interessato le seguenti indicazioni operative.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità, prodotte secondo gli appositi modelli, reperibili nei siti sopra indicati, è fissato rispettivamente al:

- **15 marzo 2022** per il personale docente
- **21 marzo 2022** per il personale educativo
- **25 marzo 2022** per il personale ATA

Si richiamano le SS.LL. a prestare particolare attenzione ai seguenti punti contenenti alcune conferme e novità introdotte dall'O.M. prot n. 45 del 25/02/2022 e dal C.C.N.I. del 27 gennaio 2022.

In particolare vanno evidenziate le specificità attinenti alla possibilità di partecipazione o meno dei docenti e del personale ATA alle operazioni di mobilità previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 34 del C.C.N.I. del 27 gennaio 2022:

- 1) sono soggetti a vincolo triennale i docenti che hanno ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria sia territoriale che professionale avendo espresso un'indicazione di preferenza puntuale di scuola. Analogamente, non possono presentare domanda di mobilità per un triennio i docenti che hanno ottenuto il trasferimento su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase avendo espresso un codice del distretto subcomunale. Il suddetto vincolo si applica nell'ambito dello stesso comune anche per la mobilità professionale.
Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13 del CCNI sottoscritto in data 27 gennaio 2022 e alle condizioni ivi previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
- 2) Ai sensi dell'art. 58, comma 2, lettera f), primo periodo del decreto-legge n. 73 del 25/05/2021, convertito con legge n. 106 del 23/07/2021 il personale docente di cui all'art. 13 comma 3 del D. lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/2021 può presentare domanda di mobilità avendo ormai assolto l'obbligo di permanenza presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo.
- 3) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 399, comma 3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 58, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 73 del 25/05/2021, convertito con L. n. 106 del 23.07.2021, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021,

i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico. Ai fini della maturazione del triennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.

- 4) Ai sensi dell'art. 2 comma 7 del C.C.N.I. del 27 gennaio 2022 **si precisa che per il triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 al personale docente immesso in ruolo rispettivamente negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 è attribuita la titolarità su istituzione scolastica a seguito di presentazione di domanda di mobilità volontaria nel corso del primo anno di immissione in ruolo.** Quanto sopra, in considerazione dell'assenza di una specifica disciplina in materia di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 145. **Ai soli fini dell'acquisizione della titolarità, può presentare domanda di mobilità, esclusivamente per l'anno scolastico 2022/2023, il personale docente immesso in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021.** Qualora il predetto personale docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all'atto dell'assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. La medesima situazione si profila qualora il docente non ottenga alcuna delle sedi richieste nella domanda di mobilità volontaria.
- 5) **Ai sensi dell'art. 34 comma 9 del C.C.N.I. del 27 gennaio 2022, relativamente al personale ATA – profilo Direttore dei servizi generali ed amministrativi, nominato a seguito di procedure concorsuali si conferma la preclusione alla possibilità di partecipare alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dalla nomina.** Al medesimo personale personale verrà attribuita quale sede di titolarità la sede di prima assegnazione. L'art. 22 comma 5 dell'O.M. 45 del 25/02/2022 precisa che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità a.s. 2022/2023, al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA effettuate a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, gli interessati, nominati nell'a.s. 2021/2022, prima dello svolgimento delle operazioni di mobilità confermano quale sede di titolarità quella su cui sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo o, in subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell'anno scolastico di immissione in ruolo, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito. A seguito dell'assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori due anni scolastici.
- 6) Relativamente al personale ATA – per ciò che concerne i profili di **collaboratore scolastico e assistente amministrativo e tecnico** si richiama quanto previsto dall'art. 22 commi 2 e 3 dell'O.M. 45 del 25 febbraio 2022: **"ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del CCNI 2022, a decorrere dalle operazioni relative all'anno scolastico 2022/2023, è ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. È altresì ammesso a partecipare alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio, ai sensi dell'articolo 34, comma 8, del CCNI 2022, il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno. Di conseguenza, il personale di cui ai precedenti commi 2 e 3, immesso in ruolo a tempo parziale, non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio".**
- 7) Per ciò che concerne gli **assistenti tecnici** risulta opportuno ribadire che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 comma 1 del C.C.N.I. di cui sopra, per **la richiesta del trasferimento da un'area professionale ad un'altra** gli interessati devono compilare l'apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte **e documentare, in allegato alla stessa, il possesso dei relativi titoli di accesso**, secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori.

Si conferma quanto disciplinato dal C.C.N.I. sottoscritto il 27 gennaio 2022 in base al quale per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2025 la mobilità si svolgerà secondo le seguenti fasi:

I fase: trasferimenti all'interno del comune;

II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

I docenti ed il personale ATA ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'art. 36 del CCNL o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. Analogamente il personale ATA che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'art. 59 C.C.N.L. presenterà la domanda di mobilità territoriale. In caso di mancato adempimento, il personale scolastico di cui sopra parteciperà alla mobilità d'ufficio con punti zero.

Si precisa che, **per il personale docente di ogni ordine e grado e per il personale ATA**, le domande di trasferimento, nonché di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo per il solo personale docente, relative all'anno scolastico 2022/2023, devono essere inoltrate all'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio territorialmente competente attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR **utilizzando l'apposita modulistica relativa alle autodichiarazioni, da presentare obbligatoriamente a corredo della domanda di mobilità, reperibile sul sito del MI - sezione Mobilità** ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'O.M. 45.

Il personale ATA, titolare in questa provincia ed in assegnazione provvisoria in altra provincia, dovrà inoltrare su ISTANZE ON LINE la domanda di mobilità indirizzandola direttamente all'UST di Milano.

Si richiamano, in ogni caso, le SS.LL. a porre attenzione su quanto evidenziato all'art. 4 comma 10 dell'O.M. prot. n. 45 del 25/02/2022 dove si ribadisce che tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alle domande di trasferimento (utilizzando preferibilmente il formato digitale anche per le certificazioni attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/92) in considerazione dei tempi ristrettissimi previsti dall'art. 2 dell'O.M. prot. n. 45 del 27 gennaio 2022 - Termini per le operazioni di mobilità.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 va richiamata l'attenzione sulle idonee certificazioni mediche ai fini dell'attribuzione del diritto alla precedenza, le quali devono essere rilasciate dalle competenti ASL in formato digitale chiaramente leggibili, pena il mancato riconoscimento del diritto alla precedenza. Risulta opportuno evidenziare in particolare che nella certificazione per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia deve risultare l'assiduità della terapia (con presentazione di un piano terapeutico dettagliato nonché l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa).

Non risulta apportata alcuna modifica sostanziale alla valutazione dei titoli; al riguardo si richiama l'attenzione delle SS.LL. a quanto previsto rispettivamente dall'All. 2 - Tabelle A e B concernenti la valutazione dei titoli per il personale docente e Allegato E per il personale ATA.

A tal proposito, si ribadisce che, ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al C.C.N.I. sottoscritto il 27 gennaio 2022, saranno oggetto di valutazione i titoli e le esigenze di famiglia solo se le domande di mobilità saranno corredate dalle relative certificazioni e/o autocertificazioni attestanti il diritto all'attribuzione del relativo punteggio e il diritto a precedenza.

Le domande di trasferimento dei docenti e del personale ATA **in soprannumero devono essere presentate su modello cartaceo** reperibile sul sito del MIUR - apposita sezione mobilità - a quest'Ufficio **entro le date che saranno puntualmente comunicate per ciascun ordine e grado di scuola e comunque entro 5 giorni dalla notifica della posizione di soprannumerarietà** e, in ogni caso, tassativamente entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità pena mancata partecipazione al movimento del personale interessato.

Si raccomanda, inoltre, le SS.LL. di provvedere alla formulazione delle graduatorie interne per l'individuazione del personale docente ed ATA perdente posto entro 15 giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di trasferimento.

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, si rinvia al C.C.N.I. di cui sopra rispettivamente agli artt. 19 e 21 per ciò che concerne i docenti, e agli artt. 44 e 45 per ciò che concerne il personale ATA, dove è possibile rinvenire i criteri per la gestione del soprannumero relativo al predetto personale.

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 sono esclusi da tale graduatoria. Analogamente, si richiama l'art. 40 per il personale ATA.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Inoltre, si ritiene opportuno invitare le SS.LL. a richiedere la massima collaborazione da parte del personale scolastico, interessato a produrre domanda di mobilità, affinché inoltri tempestivamente reclamo qualora esso ravvisi eventuali discordanze, riferite a punteggi e precedenze totalmente o parzialmente non attribuiti, al fine di permettere all'Ufficio scrivente di intervenire puntualmente in merito alla definizione dei reclami visti i tempi ristretti. Rimane confermata, in ogni caso, la possibilità di regolarizzare la documentazione allegata (quindi quella già trasmessa e presente agli atti) nonché la possibilità di revocare le domande

presentate secondo le modalità e la tempistica dettate dall'art. 5 comma 2 dell'O.M. prot. n. 45 del 25/02/2022, nonché dall'art. 2 comma 6.

Tenuto conto del limitato tempo a disposizione di questo Ufficio per la valutazione delle domande di mobilità, in considerazione del fatto che deve essere notificato all'interessato con massima urgenza il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti, le SS.LL. sono pregate di invitare gli interessati a verificare tempestivamente, nei periodi di acquisizione dei dati da parte dell'Ufficio scrivente, l'avvenuta convalida o correzione di detti dati.

Eventuali reclami avverso punteggi e precedenze, dovranno essere formulati specificando puntualmente l'ordine di scuola o la categoria di personale scolastico di appartenenza. Gli stessi dovranno pervenire a questo Ufficio in modalità digitale ed essere inviati seguente indirizzo di posta elettronica: **ricorsimobilita.mi@istruzione.it**

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO

Yuri Coppi

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Responsabile del procedimento: Yuri Coppi

Referente pm/cg

tel. 02-92891550/02-92891574

email: pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it/cosimo.gigantiello@istruzione.it



Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

FUNZIONARIO RESPONSABILE:

Mungiguerra Pasquale tel. 02/92891550 – pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it

REFERENTI MOBILITA' PERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE E GRADO PERSONALE EDUCATIVO

Leronni Anna tel. 02/92891566 - anna.leronni.mi@istruzione.it

Gallo Carmela tel. 02/92891448 - carmela.gallo45@posta.istruzione.it

Di Fabio Sergio - tel. 02/92891435 - sergio.difabio@posta.istruzione.it

REFERENTI MOBILITA' PERSONALE ATA

Galdi Filomena tel. 02/92891578 - filomena.galdi.mi@istruzione.it

Gigantiello Cosimo tel. 02/92891574 - cosimo.gigantiello@istruzione.it